

1. Cenni generali

- 1.1 Le presenti condizioni di vendita sono vincolanti se nell'offerta, nel contratto di compravendita, nella conferma d'ordine o nella fattura sono dichiarate applicabili. Le condizioni discordanti dell'acquirente sono valide soltanto nella misura in cui sono state esplicitamente accettate per iscritto da Sekisui Alveo.
- 1.2 Le presenti condizioni di vendita hanno la priorità rispetto ad eventuali condizioni di vendita del committente.
- 1.3 Per essere validi, tutti gli accordi e tutte le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contrattuali necessitano della forma scritta.
- 1.4 In caso di stesura delle condizioni di vendita in più lingue, fa fede il testo tedesco.

2. Offerte e conclusione del contratto

- 2.1 I contatti Alveo a livello nazionale sono rappresentati intermediari, che non sono autorizzati a stipulare contratti a nome di Sekisui Alveo AG.
- 2.2 Il contratto di vendita è considerato concluso, quando Sekisui Alveo AG, dopo il ricevimento di un ordine, ne conferma la sua accettazione per iscritto. Successive modifiche dell'ordine o il suo annullamento, dopo il ricevimento della conferma d'ordine, sono possibili soltanto previo consenso scritto di Sekisui Alveo.
- 2.3 Nel caso di clienti nuovi, il contratto si considera giuridicamente efficace solo dopo che il committente ha firmato la conferma d'ordine provvisoria ricevuta da Sekisui Alveo AG e tale documento è già pervenuto all'intermediario competente.
- 2.4 Le offerte che non contengono un termine di accettazione non sono vincolanti.

3. Entità della fornitura

- 3.1 La conferma d'ordine è determinante per l'entità e l'esecuzione della fornitura e della prestazione. Eventuali materiali o prestazioni non contenuti in essa verranno fatturati in più.
- 3.2 Modifiche possono essere eseguite da Sekisui Alveo previo accordo, se queste implicano un miglioramento.

4. Norme, leggi e disposizioni del paese di destinazione

- 4.1 Al più tardi al momento del conferimento dell'ordine, l'acquirente è tenuto a richiamare l'attenzione di Sekisui Alveo sulle disposizioni legislative, ufficiali o di altro genere concernenti l'esecuzione di forniture e prestazioni, la gestione e misure di prevenzione sanitaria e antinfortunistica.
- 4.2 Qualora Sekisui Alveo dovesse essere fatta segno di azioni penali per inadempimenti all'obbligo di

notifica suddetto, il committente si impegna a risarcire Sekisui Alveo per intero.

5. Prezzi

- 5.1 La validità dei prezzi indicati nella conferma d'ordine è di tre mesi. Per le consegne di materiale superiori ai tre mesi, calcolati dalla data della conferma d'ordine, Sekisui Alveo AG si riserva il diritto di adeguare i prezzi prima della spedizione.
- 5.2 Eccetto pattuizione contraria, i prezzi di Sekisui Alveo AG si intendono franco fabbrica ("EXW" sec. INCOTERMS 2000), inclusi costi d'imballaggio, esclusi costi di assicurazione, trasporto, e IVA.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1 Eccetto pattuizione contraria e relativa conferma, il termine di pagamento è di 30 giorni data fattura.
- 6.2 Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi di pagamento è Lucerna, Svizzera. I pagamenti devono essere eseguiti dall'acquirente senza detrazione di sconto, spese, imposte ed importi di qualsiasi genere. Condizioni di pagamento diverse devono essere concordate separatamente.
- 6.3 In caso di ritardato pagamento, Sekisui Alveo AG è autorizzata ad addebitare un interesse di mora pari a quello applicato da UBS AG, Lucerna per crediti allo scoperto, nella relativa valuta. Per il resto, Sekisui Alveo si riserva espressamente di far valere tutti gli ulteriori diritti del venditore.
- 6.4 In caso di ritardato pagamento o nel caso in cui si tema che l'acquirente non sarà in grado di fare fronte ai suoi obblighi di pagamento, Sekisui Alveo AG si riserva la facoltà di interrompere immediatamente le forniture programmate ed è autorizzata a chiedere un pagamento anticipato per forniture successive. Se il pagamento anticipato non giunge entro 14 giorni dall'esercizio, Sekisui Alveo AG è autorizzata a recedere totalmente o in parte dal rispettivo contratto. In questa occasione sono fatti esplicitamente salvi ulteriori diritti.
- 6.5 Il committente non è autorizzato a compensare eventuali debiti nei confronti del Gruppo Sekisui Alveo con crediti propri.

7. Riserva di proprietà

- 7.1 Sekisui Alveo si riserva la proprietà dell'intera fornitura fino al completo pagamento del prezzo di acquisto concordato. L'acquirente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione della proprietà del Gruppo Sekisui Alveo.
- 7.2 Con la stipula del contratto, il committente autorizza implicitamente Sekisui Alveo AG ad eseguire la registrazione temporanea o definitiva della riserva di proprietà in tutti i registri, libri mastri e sim. pubblici in conformità delle disposizioni settoriali nazionali a spese del committente; si impegna inoltre, qualora

necessario, a collaborare e ad adempiere a tutte le formalità necessarie.

- 7.3 Per tutta la durata della riserva di proprietà l'acquirente provvederà, a sue spese alla manutenzione delle merci fornite. Nei confronti di Sekisui Alveo AG egli è responsabile per furto, rottura, incendio, acqua e altri rischi. Egli prenderà inoltre tutte le misure affinché il diritto alla proprietà di Sekisui Alveo AG non venga né leso né annullato.
- 7.4 Se nel paese dell'acquirente, una regola comparabile alla riserva di proprietà in Svizzera non fosse sufficiente per una riserva di proprietà giuridicamente valida, la riserva di proprietà si attiene alle direttive dell'offerta o della conferma d'ordine di Sekisui Alveo AG.
- 7.5 Se nel paese dell'acquirente dovesse mancare una regola comparabile alla riserva di proprietà in Svizzera, al momento della conferma d'ordine Sekisui Alveo AG può esigere una garanzia bancaria o una garanzia simile per l'importo del relativo ordine e subordinare la consegna delle merci al ricevimento di una copia originale della garanzia suddetta.

8. Termine di consegna

Il termine di consegna sarà adeguatamente adeguato quando:

- le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine non giungono ad Sekisui Alveo in tempo utile o se queste vengono successivamente modificate dall'acquirente;
- non vengono rispettati i termini di pagamento, i crediti vengono aperti in ritardo o le necessarie licenze di importazione non giungono a Sekisui Alveo in tempo utile;
- si verificano impedimenti che Sekisui Alveo, nonostante l'impiego della dovuta cura, non riesce ad evitare, a prescindere dal fatto che questi si verifichino presso Sekisui Alveo, presso l'acquirente o presso terzi. Tali impedimenti sono costituiti da eventi di forza maggiore, quali ad esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, insurrezioni, gravi inconvenienti di funzionamento, infortuni, conflitti di lavoro, fornitura ritardata o difettosa delle materie prime necessarie, dei prodotti semilavorati o finiti, il divenire scarto di importanti pezzi da lavoro, misure od omissioni delle autorità, eventi naturali.

9. Mora nella consegna

- 9.1 L'acquirente è autorizzato a fare valere un'indennità di mora per forniture ritardate, se un ritardo è stato palesemente causato da Sekisui Alveo e l'acquirente può dimostrare un danno quale conseguenza di questo ritardo. Qualora all'acquirente venga consegnata una fornitura di compensazione, il diritto all'indennità di mora decade.

- 9.2 Per ogni settimana intera di ritardo, l'indennità di mora ammonta allo 0,5%, con un massimo del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte della fornitura ritardata. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto all'indennità di mora.

- 9.3 Per ritardi nelle consegne o delle forniture, il committente non ha né diritti né titoli, eccetto quelli espressamente citati negli articoli 9.1 e 9.2.

10. Forniture

- 10.1 Per principio Sekisui Alveo fornisce le quantità conformi alla conferma d'ordine. Se non è possibile evitare quantità in eccesso o in difetto, queste non possono superare \pm il 10%.

- 10.2 Le condizioni di fornitura pattuite con l'acquirente sono stabilite nella conferma d'ordine. Nel caso non fosse stato preso alcun accordo, la fornitura avviene franco fabbrica ("EXW" sec. INCOTERMS 2000).

- 10.3 I rischi di trasporto sono sostenuti conformemente alle condizioni di fornitura applicabili (INCOTERMS 2000). Reclami correlati al trasporto devono essere menzionati per iscritto dall'acquirente sui documenti di trasporto.

- 10.4 Le vendite verso un altro Stato membro dell'UE sono regolate dalla clausola "franco fabbrica": conformemente alla legislazione IVA applicabile, sono richiesti vari documenti per provare che la spedizione verso un altro Stato membro è stata effettivamente eseguita. Nel caso di vendite franco fabbrica, questi documenti sono acquisiti dal cliente. Pertanto, dietro richiesta di Sekisui Alveo il cliente accetta di fornire la documentazione pertinente per provare la fornitura delle merci ad un altro Stato membro. Tale documentazione può comprendere:

- CMR [Gestione dei rapporti con il cliente]
- Numero targa di licenza del **mezzo di trasporto**
- Fattura dell'impresa di trasporto
- Documenti assicurativi
- Dichiarazione scritta (che le merci sono ricevute da un destinatario in un altro Stato membro dell'UE)
- Nome della nave o della compagnia di navigazione, numero di compagnia aerea e dove applicabile il numero del rimorchio o del container nel quale sono trasportate le merci.

- 10.5 Il cliente accetta che l'omissione della fornitura della prova adeguata per questa spedizione può risultare nell'addebitamento da parte di Sekisui Alveo AG l'IVA e, se applicabile, degli interessi per il pagamento ritardato e delle eventuali multe che possono essere applicate dalle relative autorità fiscali.

11. Garanzia e responsabilità

- 11.1 Sekisui Alveo si impegna a fornire prodotti privi di difetti causati da materiale o da fabbricazione, che corrispondano alle specifiche di vendita.
- 11.2 Le caratteristiche garantite sono quelle elencate nelle specifiche di vendita (Product Sales Specification, PSS) e in eventuali specifiche del cliente (Customer Sales Specification, CSS) nonché quelle espressamente denominate come tali nella conferma d'ordine. La garanzia vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia.
- 11.3 Qualora gli addetti agli acquisti dovessero riscontrare difetti evidenti di qualsiasi genere in fase di accettazione, devono reclamare immediatamente la merce. In tal caso, l'acquirente deve consentire a Sekisui Alveo di prendere visione diretta della merce per ispezionarla.
- 11.4 Per qualsivoglia difetti non riconoscibili immediatamente, gli addetti agli acquisti sono tenuti a inviare il reclamo non appena riscontrano i difetti, in ogni caso entro e non oltre due (2) anni dalla data di fornitura.
- 11.5 Nel caso in cui i prodotti dovessero avere dei difetti, l'acquirente può esigere la fornitura sostitutiva o l'eliminazione del difetto da parte di Sekisui Alveo durante il periodo di garanzia.
- 11.6 Nel caso in cui Sekisui Alveo risulti incapace di ovviare all'imperfezione del prodotto mediante fornitura sostitutiva o soluzioni alternative entro congruo termine (60 giorni), allora l'acquirente può esigere la riduzione del prezzo d'acquisto o la rescissione del contratto.
- 11.7 La garanzia si estingue prematuramente se l'acquirente o terzi eseguono modifiche o fasi di lavorazione non appropriate, o se l'acquirente, nel caso si sia verificato un difetto, non intraprende immediatamente tutte le misure necessarie per la riduzione del danno e non dà a Sekisui Alveo la possibilità di eliminare eventuali difetti.
- 11.8 Dalla garanzia e dalla responsabilità di Sekisui Alveo sono esclusi i danni che non sono palesemente sorti in seguito a materiale scadente, esecuzione difettosa o ad altri motivi per i quali Sekisui Alveo non è responsabile. Parimenti, sono esclusi tutti i danni conseguenti ai difetti.
- 11.9 Per difetti di materiale o di esecuzione, così come per mancanza delle caratteristiche garantite, l'acquirente non ha nessun altro diritto o titolo eccetto quelli menzionati espressamente negli articoli 11.5 e 11.6.
- 11.10 Tutti i casi di violazioni contrattuali e le loro conseguenze giuridiche nonché tutti i diritti dell'acquirente, indipendentemente dal motivo giuridico per cui essi sono avanzati, sono definitivamente regolati in queste condizioni. In particolare, sono esclusi tutti i diritti non espressamente nominati ad indennizzo del danno, riduzione, risoluzione o recessione dal contratto. La responsabilità per danni conseguenti è esclusa nella misura in cui non ci sono cogenti disposizioni

di diritto di responsabilità del prodotto ad impedirlo.

12. Diritto applicabile

Tutti i rapporti giuridici in essere tra il committente e Sekisui Alveo sono disciplinati dal diritto svizzero. Fa eccezione la **Convenzione ONU sui contratti internazionali** di compravendita di beni mobili (CISG o Convenzione di Vienna).

13. Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia tra il committente e Sekisui Alveo è il tribunale ordinario sito nella sede di Sekisui Alveo AG a Lucerna. In ogni caso, Sekisui Alveo ha la facoltà di citare in giudizio il committente anche presso il tribunale competente per la sede del medesimo o presso qualsiasi altro tribunale competente.